

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 626

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CAPRILI, SODANO,
BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO,
CONFALONIERI, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA
Maria Luisa, CAPELLI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI,
GAGLIARDI MORANDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA,
MALABARBA, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI,
TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006

Introduzione dell’articolo 15-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell’imposta comunale sugli immobili

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza improcrastinabile di giungere alla abolizione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Improcrastinabile, tenuto conto del fatto che si è già intervenuti sull'IRPEF sulla prima casa di abitazione, il cui reddito figurativo è possibile dedurre dai redditi relativi. Di fatto questa imposta è stata eliminata per una quota rilevante di contribuenti, pari a circa l'85 per cento. L'ICI, come dice lo stesso nome, è un'imposta comunale che per i comuni è essenziale per sostenere importanti interventi a carattere sociale, una fonte vitale per gli oltre 8.000 comuni italiani, anche a causa dei pesanti tagli ai trasferimenti operati dal Governo Berlusconi dal 2001 al 2005. Oggi l'ICI sulla prima casa di abitazione è una imposta che varia da comune a comune e le aliquote possono essere differenziate e variano, sulla prima casa, dal 4 al 7 per mille, fino al 9 per mille per immobili sfitti, con possibilità di riduzioni ulteriori, per casi particolari e per fasce di reddito svantaggiate. Il presente disegno di legge tende a fare giustizia di tali sperequazioni ed allarga comunque la platea dei beneficiari. Esso, realisticamente e non demagogicamente, non prevede nell'immediato l'eliminazione dell'ICI – in quanto tale imposta, come già detto, rappresenta una fonte di finanziamento primario dei comuni e risponde strettamente ad una logica di ordinamento federale, insistendo le case sui territori comunali – bensì stabili-

sce la detrazione dell'ICI dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 50.000 euro, ovvero la detrazione nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro i 100.000 euro.

Al comma 2 dell'articolo 15-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente disegno di legge, è specificato che tali detrazioni sono possibili a condizione che l'abitazione sia principale ma non di lusso, ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131. Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge fissa il termine di applicazione della legge, che decorre dal periodo di imposta 2007. Il comma 4 indica la fonte di copertura per il minore gettito derivante dall'attuazione del presente provvedimento: si provvede a sopprimere la norma introdotta con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, presentato dal Governo Berlusconi congiuntamente alla legge finanziaria per il 2006, con la quale veniva introdotta l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, compresi quelli ad uso commerciale. Dalla soppressione della citata agevolazione deriveranno maggiori entrate per la finanza pubblica per un ammontare annuo di circa 600 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni)

1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - *(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili)*. - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un valore catastale inferiore a 300.000 euro, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di reddito complessivo che non supera i 50.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro ma non i 100.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si

applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2007.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 250 milioni di euro per gli anni successivi, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.

4. Il comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *i-quater*) della medesima legge.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.